



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



## Stagione Sportiva 2022/2023

### Comunicato Ufficiale n. 56/CSAT del 4 Maggio 2023

la Corte Sportiva di Appello Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 2 Maggio 2023  
ha adottato le seguenti:

#### MOTIVAZIONI

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. F. Gargiulo; Avv. E. Ferraro.  
Reclamo della società ASD VIRTUS VOLLA in riferimento al C.U. n.146 del 13.04.2023.**

**Gara – AC Savoia 1908 / Virtus Volla dell' 8.04.2023 – Campionato Eccellenza.**

La società Asd Virtus Volla in data 14/04/2023 preannunciava reclamo con richiesta di atti avverso la sanzione della squalifica per 10 gare effettive del calciatore Lucignano Giuseppe inflitta dal Gst, pubblicata sul C.U. n.146 del 13/04/2023, per i fatti relativi alla in oggetto. In data 26/04/2023, la società Asd Virtus Volla proponeva reclamo avverso la squalifica inflitta al predetto calciatore evidenziando, in via preliminare, la non applicabilità al reclamo dell'abbreviazione dei termini di cui al comunicato ufficiale della F.I.G.C. n.104/A del 18/01/2023 ed in via subordinata, la eccessiva gravosità e severità della punizione comminata dal giudice di prime cure al calciatore dal momento che mai veniva pronunciata frase razzista ed inoltre la condotta dello stesso non poteva essere qualificata come violenta bensì come scorretta ed antisportiva. La società reclamante, pertanto, concludeva per l'annullamento della squalifica, in via subordinata chiedere una congrua e sensibile riduzione della squalifica. La CSAT letti gli atti ufficiali, il referto di gara ed il reclamo così come proposto, sentita la reclamante in sede di audizione, preliminarmente rileva la tardività della proposizione del preannuncio di reclamo che doveva pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del 13/04/2023, data di pubblicazione del provvedimento disciplinare. Alla luce, infatti, della normativa vigente ed in particolare del comunicato ufficiale n.104/A del 18/01/2023 con il quale Presidente Federale, deliberava che per i procedimenti promossi innanzi alla Corte Sportiva a livello Territoriale introdotti i sensi degli art. 65,66 comma 1, lettera b), 67,76,77 e 78 incardinati alla data del 18/01/2023 sino al termine della competizione relativa alle ultime quattro giornate e agli spareggi dei Comitati Regionali, Provinciali e Distrettuali di calcio a 11 e di calcio a %, il termine per presentare il preannuncio di reclamo era fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Gst. Nel caso di specie tale termine non è stato osservato dalla società reclamante tant'è che il preannuncio di reclamo veniva inoltrato a mezzo pec il 14/04/2023 per cui la impugnativa deve ritenersi inammissibile. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

#### DELIBERA

**Dichiara inammissibile il reclamo e per l'effetto conferma la decisione del Gst pubblicata sul C.U. n.146 del 13/04/2023. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.**

Così deciso in Napoli, in data 2.05.2023

**Il Presidente  
Avv. A. Frojo**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. F. Gargiulo; Avv. E. Ferraro.  
Reclamo della società REAL ARIENZO in riferimento al C.U. n.146 del 13.04.2023.**

**Gara – Real Arienzo / San Marco dei Cavoti dell' 18.04.2023 – Campionato 2° Categoria, girone B.**

La società Real Arienzo proponeva reclamo avverso la decisione del Gst che relativamente alla gara del 1/04/2023 comminava alla società reclamante, due gare da disputare a porte chiuse ed euro 240.00 di ammenda ex. Art.28, comma 4 CGS in riferimento all'art.8, comma 1, lett. b) ed e). Tale pronuncia veniva adottata dal Gst sulla base del referto del DDG nonché DEL Commissario di Campo che entrambi confermavano il lancio di alcuni fumogeni e bottiglie d'acqua nel recinto di gioco. Venivano altresì riferite offese nei confronti di un calciatore di colore del San Marco dei Cavoti. La società reclamante ritenendo la sanzione comminata dal gst sproporzionata rispetto ai fatti contestati, chiedeva in via preliminare l'annullamento del provvedimento del Giudice Sportivo, in subordinata la riduzione ad una giornata dell'obbligo di disputare le prossime gare a porte chiuse, in via ulteriormente gradata, concedere la sospensione del provvedimento del Gst, con rinvio alla stagione successiva per il campionato 2023/24. Tanto premesso Questa CSAT preso anche di tutti gli elementi a carico della società reclamante, segnatamente: immediata individuazione ed allontanamento dalla tribuna dei pochi tifosi facinorosi (sugli spalti erano presenti circa 600 persone); immediata pubblicazione di un comunicato ufficiale mediante il quale la Real Arienzo si dissociava e stigmatizzava i comportamenti dei propri tifosi; l'impegno, per le future gare casalinghe a porre in essere ogni misura di prevenzione, anche mediante la collaborazione delle Forze dell'ordine, idonea ad evitare le condotte contestate; l'aver provveduto già a versare l'importo di cui alla comminata ammenda, Questa Corte ritiene idonei le modalità della società volta a prevenire i comportamenti dei propri tifosi, anche nel post gara. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**Dichiara di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce il numero di gare casalinghe da disputarsi a porte chiuse a una (1), conferma le altre decisioni pubblicate sul C.U. n.146 del 13/04/2023. Nulla dispone il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto già versato.**

Così deciso in Napoli, in data 2.05.2023

**Il Presidente**

**Avv. A. Frojo**

**Pubblicato in Napoli, il 4 Maggio 2023**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**